Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

I Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 15
del 9 aprile 2003

S.O. N. 8

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA
## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

**TRIESTE, 14 aprile 2003** **€ 4,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

**La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:**

**http://www.regione.fvg.it**

**L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.**

**La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.**

# SOMMARIO

PARTE PRIMA
**LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2003, n. 863.

**Legge regionale 9/1999, articolo 23. Approvazione della graduatoria tra le domande accoglibili presentate a fronte del bando emanato il 7 ottobre 2002 e assegnazione degli stanziamenti disponibili.**

pag. 4440

PARTE PRIMA

# LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2003, n. 863.

**Legge regionale 9/1999, articolo 23. Approvazione della graduatoria tra le domande accoglibili presentate a fronte del bando emanato il 7 ottobre 2002 e assegnazione degli stanziamenti disponibili.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 23 della legge regionale 9/1999 autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite Banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi aventi le caratteristiche di edilizia residenziale pubblica.

VISTA la legge regionale n. 3 del 25 gennaio 2002, articolo 6 - commi da 26 a 29 - con la quale è stata disposta l'emanazione di apposito bando per l'anno 2002 per la concessione di agevolazioni previste alla lettera b) dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come modificato dall'articolo 4, comma 4 della legge regionale 18/2000, con priorità per i soggetti che si trovano nella graduatoria tra le domande presentate a fronte del precedente bando che hanno acquistato l'alloggio, o hanno iniziato i lavori, e non hanno ottenuto il finanziamento per mancanza di risorse disponibili;

ATTESO che le agevolazioni di cui alla suddetta lettera b) dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 consistono in contributi in conto interessi, in misura predeterminata, da concedere per agevolare i mutui, attivati dalle Banche convenzionate, fino all'importo di euro 77.468,53 e comunque non oltre l'80% del valore, accertato dalle Banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talchè il beneficiario possa usufruire di un contributo che consenta l'abbattimento dell'onere corrispondente al 50% del tasso di interesse;

VISTO il D.P.Reg. 0240/Pres. del 9 agosto 2002 con il quale, tra l'altro, per il bando per l'anno 2002 è stato approvato il Regolamento di integrazione e modifica delle disposizioni di cui alla deliberazione giuntale n. 1540/1999 di approvazione dei criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in argomento;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici il 9 settembre 2002, n. EST/752/E/1/9, reso esecutivo il 9 settembre 2002, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo Rep. atti regionali n. 7704 di data 5 settembre 2002 alla convenzione Rep. atti regionali n. 7096 del 12 luglio 1999, stipulata tra l'Amministrazione regionale ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., ed è stato altresì disposto l'impegno dello stanziamento disponibile di complessivi euro 9.999.293,03;

VISTA la deliberazione giuntale n. 4214 del 6 dicembre 2002 con la quale sono stati approvati gli atti aggiuntivi alle convenzioni stipulate tra il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e le banche interessate per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in argomento;

ATTESO che la suddetta convenzione Rep. 7096/1999 e successivi atti aggiuntivi hanno stabilito modalità e tempi di emanazione e pubblicazione del bando, di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, di istruttoria da parte del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e delle Banche convenzionate delle domande presentate e di trasmissione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici dei dati rilevati dalle domande e della formulazione della graduatoria tra le domande stesse;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici in data 7 ottobre 2002, n. EST/890/E/1/9, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 9 ottobre 2002, con il quale è stato approvato il bando di concorso per la presentazione delle domande da parte dei privati;

VISTA la nota inoltrata e pervenuta il 18 febbraio 2003 con la quale il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ha trasmesso alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici i dati - specificati negli allegati D) ed E) della convenzione in argomento - memorizzati su supporto magnetico con le caratteristiche indicate all'articolo 10 della convenzione, entro i limiti temporali indicati nello stesso articolo;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 75/1982 non è consentito presentare più di una domanda di edilizia agevolata e che pertanto le domande presentate da soggetti che risultano intestatari di altri benefici di edilizia agevolata sono inammissibili;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'articolo 24, comma 11, della legge regionale 75/1982, agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, può beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche chi avendo ottenuto l'eroga-

zione anche parziale di un contributo, vi rinunzia ovvero decade purchè la relativa nuova domanda sia presentata dopo il provvedimento di revoca dell'originario contributo e la sua completa restituzione;

VISTE le note dell'11 marzo 2003 prot. 941 della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia, dell'11 marzo 2003 n. 2029 della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, del 10 marzo 2003 n. 907 della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, la comunicazione via fax del 12 marzo 2003 della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, le note del 12 marzo 2003 del San Paolo IMI S.p.A. e dell'11 marzo 2003 della Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A., le note del 12 marzo 2003 n. 1780 dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli, del 12 marzo 2003 n. 2952, del 13 marzo 2003 n. 3000 e del 14 marzo 2003 n. 3073 dell'A.T.E.R. di Gorizia e la comunicazione via fax del 10 marzo 2003 dell'A.T.E.R. di Trieste con le quali sono state segnalate le risultanze delle verifiche effettuate sulle posizioni contributive di alcune pratiche già ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 75/1982 ed al Titolo IV della legge regionale 45/1993;

VISTE le note n. 3896 del 7 marzo 2003, n. 4220 del 12 marzo 2003 con le quali la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ha comunicato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. il risultato delle verifiche effettuate in merito alle domande presentate da soggetti che risultano già titolari di agevolazioni per il settore dell'edilizia agevolata, ed ha altresì chiesto al Mediocredito stesso di apportare le conseguenti correzioni sui dati trasmessi il 18 febbraio 2003;

VISTE le note del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. del 20 febbraio 2003 e 31 marzo 2003 con le quali è stato comunicato che a fronte del bando in argomento sono pervenute complessivamente n. 9.934 domande ed è stato altresì trasmesso, tra l'altro, un nuovo floppy contenente i dati aggiornati della graduatoria formulata;

RITENUTO di dover approvare la graduatoria tra tutte le domande accoglibili onde consentire a quelle non coperte finanziariamente di accedere ai benefici nel caso in cui le domande inserite in graduatoria in posizione utile non potessero essere finanziate per rinuncia da parte degli interessati o per mancanza delle condizioni e requisiti previsti per l'ottenimento dei benefici stessi o per riduzione dell'entità delle agevolazioni o nel caso di eventuali ulteriori risorse che venissero stanziate sul bilancio regionale;

RITENUTO altresì di dover rendere noti i nominativi dei soggetti la cui domanda di agevolazione non è stata accolta con l'indicazione sintetica della relativa motivazione;

VISTE le deliberazioni giuntali n. 917 del 22 marzo 2002 (programmatica 2002), n. 3641 del 10 ottobre 2002 (integrazione ed aggiornamento alla programmatica 2002) e n. 793 del 28 marzo 2003 (programmatica 2003) dalle quali si rileva che per la copertura finanziaria delle domande presentate a fronte del bando emanato il 7 ottobre 2002 risultano disponibili i seguenti stanziamenti:

- euro 9.999.293,03 a gravare sulla competenza derivata dell'esercizio 2002 a carico del capitolo di spesa 3304;
- euro 21.158.276,64 a gravare sulla competenza derivata dell'esercizio 2002 a carico del capitolo di spesa 3314;
- euro 8.213.032,81 a gravare sulla competenza derivata dell'esercizio 2002 a carico del capitolo di spesa 3315;
- euro 930.849,00 a gravare sulla competenza dell'esercizio 2003 a carico del capitolo di spesa 3304;
- euro 14.069.151,00 a gravare sulla competenza dell'esercizio 2003 a carico del capitolo di spesa 3317;

così come indicato al seguente prospetto:

| *Cap.* | *EPF 2002* | *EPF 2003* | *Totale* |
|---|---|---|---|
| 3304 | 9.999.293,03 | 930.849,00 | 10.930.142,03 |
| 3314 | 21.158.276,64 | - | 21.158.276,64 |
| 3315 | 8.213.032,81 | - | 8.213.032,81 |
| 3317 | - | 14.069.151,00 | 14.069.151,00 |
| *Totale* | 39.370.602,48 | 15.000.000,00 | 54.370.602,48 |

RITENUTO di assegnare con il presente provvedimento l'intero stanziamento disponibile per la copertura delle domande inserite in graduatoria e di disporre che l'erogazione degli stanziamenti gravanti sulla competenza derivata dell'esercizio 2002 sia effettuata in tempi compatibili per consentire la più ampia operatività del Fondo, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 della convenzione n. 7096/1999, mentre per quanto attiene allo stanziamento gravante sulla competenza dell'esercizio 2003 l'impegno ed erogazione potranno essere disposte con la piena operatività del capitolo 3317, alimentato con il ricorso al mercato finanziario;

RILEVATO che l'ammontare dei contributi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 è accertabile solo alla data di stipula dei contratti di mutuo e che in sede di graduatoria i contributi stessi sono determinati sulla base del tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente alla data del bando;

ATTESO che gli importi assegnati alle agevolazioni ex lettera b, II comma, dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 sono determinati in base all'articolo 3 paragrafo V della già citata convenzione n. 7096/1999;

RITENUTO per quanto sopra indicato di riservare una quota dello stanziamento disponibile in parte per le eventuali variazioni in aumento dell'ammontare dei

contributi sopra indicati conseguenti all'effettivo valore dei tassi determinati alla data di stipula dei contratti di mutuo e in parte per il disposto di cui all'articolo 13 dell'atto aggiuntivo n. 7704 del 5 settembre 2002 alla convenzione n. 7096/1999;

ATTESO che in fase di predisposizione della graduatoria tra le domande presentate a fronte del bando emanato nel 1999 la quota di stanziamento riservata per gli eventuali maggiori oneri, pari al 10% delle somme disponibili, si è rivelata capiente alle medesime necessità pur in presenza, allora, di un trend in crescita dei tassi di interesse;

RILEVATO che il tasso di riferimento, rispetto a quello vigente alla data del bando utilizzato per la determinazione del contributo ex articolo 23, II comma, lettera b), risulta in ribasso;

RITENUTO pertanto di determinare la quota di finanziamento sopra specificata per i maggiori oneri nella percentuale dell'8% della spesa definita in graduatoria per gli interventi finanziabili con le risorse disponibili e quindi per l'importo di euro 3.997.283,86;

RITENUTO comunque che la suddetta complessiva quota, qualora in tutto o in parte non utilizzata, verrà impiegata per il finanziamento delle eventuali ulteriori domande posizionate successivamente in graduatoria, come disposto al punto 6 dell'articolo 1 della deliberazione giuntale n. 1540/1999;

RILEVATO che, per quanto disposto dall'articolo 13 dell'atto aggiuntivo n. 7704 del 5 settembre 2002 alla convenzione n. 7096/1999, vanno considerate alla data del presente provvedimento unicamente le domande presentate non accolte per carenza dei requisiti soggettivi, inserite nell'elenco «Prospetto 2» allegato al presente atto;

RITENUTO di accantonare per il disposto del menzionato articolo 13 uno stanziamento di euro 31.680,00, pari a quanto dovuto per le suddette domande archiviate, e di ulteriori euro 435.530,36 per quanto attiene alle ulteriori eventuali domande il cui iter contributivo potrebbe non concludersi con l'erogazione del contributo;

RITENUTO che il suddetto complessivo stanziamento, qualora in tutto o in parte non utilizzato, verrà impiegato per il finanziamento delle eventuali ulteriori domande posizionate successivamente in graduatoria, come disposto al punto 6 dell'articolo 1 della deliberazione giuntale n. 1540/1999;

ATTESO che il presente atto viene adottato in esecuzione di quanto già disposto con il programma di attività della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici per gli anni 2002 e 2003 approvato con le deliberazioni giuntali sopra citate;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia ed ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale

all'unanimità,

DELIBERA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 12 della convenzione Rep. atti regionali n. 7096 in data 12 luglio 1999, e relativi atti aggiuntivi, stipulata tra l'Amministrazione regionale ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. è approvata la graduatoria, formulata in applicazione all'articolo 11 della convenzione medesima così come modificato dall'articolo 8 dell'atto aggiuntivo Rep. n. 7704 in data 5 settembre 2002, tra le domande presentate a fronte del bando emanato per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999, risultanti nel «Prospetto 1 - Elenco domande ammissibili a finanziamento» allegato e facente parte integrante della presente deliberazione.

Articolo 2

Sono elencate nel «Prospetto 2 - Elenco domande non accolte», allegato e facente parte integrante della presente deliberazione, le richieste di agevolazione non accolte per le motivazioni sinteticamente indicate nel prospetto medesimo.

Articolo 3

A seguito di quanto in premessa indicato, la quota di finanziamento riservata per gli eventuali maggiori oneri derivanti - per le agevolazioni di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 - dalla determinazione dei tassi di interesse in fase di stipula dei contratti di mutuo è determinata in complessivi euro 3.997.283,86.

Articolo 4

A seguito di quanto in premessa indicato, la quota di finanziamento riservata per il disposto di cui all'articolo 13 dell'atto aggiuntivo n. 7704 del 5 settembre 2002 in premessa indicato è determinata in complessivi euro 467.210,36.

Articolo 5

Qualora le somme di cui ai precedenti articoli 3 e 4 non dovessero essere utilizzate per le finalità sopra citate, le stesse, anche ai sensi del III paragrafo dell'articolo 3 della convenzione n. 7096/1999, verranno destinate dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per il finanziamento delle eventuali ulteriori domande posizionate successivamente in graduatoria.

Articolo 6

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 gli stanziamenti di complessivi euro 54.370.602,48 in premessa indicati, vengono assegnati alla sezione «B» del

Fondo - di cui all'articolo 23, comma VII, della legge regionale 9/1999 - secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

| *Cap.* | *EPF 2002* | *EPF 2003* | *Totale* |
|---|---|---|---|
| 3304 | 9.999.293,03 | 930.849,00 | 10.930.142,03 |
| 3314 | 21.158.276,64 | - | 21.158.276,64 |
| 3315 | 8.213.032,81 | - | 8.213.032,81 |
| 3317 | - | 14.069.151,00 | 14.069.151,00 |
| *Totale* | 39.370.602,48 | 15.000.000,00 | 54.370.602,48 |

Articolo 7

Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., in attuazione di quanto pattuito con la già citata convenzione Rep. atti regionali n. 7096 del 12 luglio 1999 e successivi atti aggiuntivi n. 7344 del 19 dicembre 2002 e n. 7704 del 5 settembre 2002, procederà alla richiesta dei documenti ai soggetti inseriti in graduatoria fino al progressivo n. 3.166 ed alle ulteriori procedure indicate agli articoli 13 e seguenti della convenzione stessa, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, III e IV paragrafo della convenzione già citata.

Articolo 8

Con successivi atti del Direttore del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici si provvederà ad accreditare al Fondo ex articolo 23 della legge regionale 9/1999, per le finalità dei precedenti articoli, in tempi compatibili per consentire la più ampia operatività del Fondo, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 della convenzione n. 7096/1999, le risorse disponibili sulla competenza derivata dell'esercizio 2002, mentre, per quanto attiene allo stanziamento gravante sulla competenza dell'esercizio 2003, l'impegno ed erogazione verranno disposte con la piena operatività del capitolo 3317, alimentato con il ricorso al mercato finanziario.

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3/2003 la graduatoria approvata al precedente articolo 1 conserva validità per un anno dalla data della presente deliberazione. Pertanto allo scadere di tale termine le domande non già oggetto di avvio del procedimento di concessione dell'agevolazione verranno dichiarate archiviate da parte del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per carenza di finanziamento.

Articolo 10

Per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 7/2000, la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Si specifica che per la formulazione della graduatoria il responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il Direttore del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA